

(N. 1736)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1951

Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34 allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 11 luglio 1913, n. 971, fu istituito il Giardino coloniale di Palermo quale Ente autonomo annesso all'Orto Botanico di quella Università. La direzione del Giardino è affidata al Direttore dell'Orto Botanico, al quale spetta per tale incarico un assegno speciale fissato in apposita tabella allegata alla legge predetta. Nella stessa tabella è stabilito il ruolo organico del personale addetto al Giardino. Tale personale, costituito di un Agronomo coloniale col titolo di Vice direttore, di un Segretario contabile economo e di un capo coltivatore, è stato successivamente inquadrato nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nelle tabelle allegate al decreto stesso. Nella tabella n. 34 figurano, infatti, il Vice direttore agronomo al grado X di gruppo A e il Segretario contabile economo al grado XI di gruppo B, mentre nella tabella n. 21 allegato IV (ruoli organici del personale

subalterno) è elencato il Capo coltivatore, al quale è attribuito un trattamento economico pressochè equiparato a quello dei tecnici delle Università.

Ciò stante, questo Ministero, tenuto conto che il Direttore del Giardino, inquadrato nei ruoli dei professori universitari, ha possibilità di miglioramenti di carriera nel proprio ruolo ed il capo coltivatore ha un trattamento pressochè equivalente a quello del corrispondente personale che presta servizio nelle Università, ha osservato che, sia per il Vice direttore agronomo, sia per il Segretario contabile, facenti parte di un ruolo chiuso, non esiste alcuna possibilità di miglioramento, il che è in stridente contrasto con le carriere di altri funzionari statali, che esercitano funzioni analoghe e di uguale importanza.

Ha predisposto, pertanto, con l'assenso del Ministero del tesoro, il presente disegno di legge, con il quale si apportano modifiche alla tabella n. 34 allegata al regio decreto

11 novembre 1923, n. 2395, per la parte concernente il personale del Giardino coloniale di Palermo.

In tale disegno di legge si stabilisce una carriera che va, per il Vice direttore agronomo, dal grado X al grado VII di gruppo A e, per il Segretario contabile economo, dal grado XI al grado VIII di gruppo B.

Per compensare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la maggiore spesa di lire 120.000, derivante dai miglioramenti di carriera di cui sopra per l'esercizio 1950-51, si propone la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 274 dello stato di previsione di questo Ministero per il predetto esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte relativa al personale del Giardino coloniale di Palermo, è modificata nel modo che segue:

Grado		Numero dei posti
(GRUPPO A).		
X-VII	Vice direttore agronomo . . .	1
(GRUPPO B).		
XI-VIII	Segretario contabile economo	1

Art. 2.

Il Vice direttore agronomo ed il Segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado VII ed il grado VIII, dopo

una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali Vice direttore agronomo e segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.

Art. 4.

La maggiore spesa annua di lire 120.000, derivante dalla presente legge, verrà compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio.